

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 4973 di Venerdì 09 luglio 2021

Definito l'obbligo di nomina del mobility manager

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager previste dal Decreto 12 maggio 2021.

*Settori economici: **Tutti***

*Categorie tipologia d'impresa: **Alimentare, Artistico e Tradizionale, Benessere e Sanità, Comunicazione e Terziario Avanzato, Costruzioni, Moda, tessile abbigliamento, Trasporto, Installazione e Impianti, Produzione, Servizi alla Comunità, Altro***

*Ambito di applicazione: **Nazionale***

*Regionale: **Tutti***

*Provinciale: **Tutti***

*Fonte: **Gazzetta ufficiale***

Il mobility manager aziendale ha il compito principale, sia nelle imprese che negli enti pubblici, di elaborare e trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno il Piano degli Spostamenti Casa - Lavoro (PSCL), al fine, sotto il coordinamento del cosiddetto mobility manager d'area, di ottimizzare gli spostamenti nelle città per limitarne l'inquinamento atmosferico.

Con un primo regolamento (*Decreto Ministeriale 27/3/1998*), l'obbligo di nominare tale soggetto era limitato ad imprese di rilevanti dimensioni, con unità locali con almeno 300 dipendenti o con complessivamente almeno 800 dipendenti, dislocate in determinate aree geografiche ad alto inquinamento atmosferico.

Con il Decreto Rilancio (*Articolo 229 comma 4 Decreto Legge 34/2020*) l'obbligo di nomina è stato esteso a tutte le imprese e le amministrazioni pubbliche con singole unità locali con almeno 100 dipendenti, dislocate in:

- Capoluoghi di Regione;
- Città metropolitane;
- Capoluoghi di Provincia;
- Comuni con almeno 50.000 abitanti.

Un recente regolamento (*Decreto Ministeriale 12/5/2021*) ha disposto:

- i compiti e le caratteristiche del mobility manager;
- la pubblicazione, entro il 25/8/2021, di linee guida per la redazione del PSCL;
- che la prima adozione del PSCL dovrà avvenire entro il 23/11/2021.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Questo soggetto dovrà poi interfacciarsi con il cosiddetto "mobility manager d'area", nominato dal Comune, che ha il compito di definire politiche di mobilità sostenibile e coordinare le attività dei mobility manager aziendali e degli enti pubblici.

Con riferimento a tale tempistica, segnaliamo che con il Decreto Legge "Sostegni - bis" (*articolo 51 comma 7 Decreto Legge 73/2021*) viene previsto un contributo per le imprese che, previa nomina del mobility manager, provvedano alla redazione del piano per la mobilità dei propri dipendenti entro il 31/8/2021. I contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa - lavoro.

Segnaliamo che il nuovo obbligo potrebbe intrecciarsi con lo sviluppo delle politiche di welfare in azienda: il mobility manager potrebbe collaborare con l'HR manager, affinché l'adesione alla nuova normativa possa indurre sinergie virtuose sul welfare con riferimento al tema della mobilità, migliorando così non solo l'ambiente esterno, ma anche la motivazione e il benessere dei dipendenti (link "vedi anche").

Seguiranno approfondimenti.

Interpreta®

[Ministero della Transizione Ecologica - Decreto 12 maggio 2021 - Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager.](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it